



Comune di Palù

Provincia di Verona

ORIGINALE

N.5 Registro Deliberazioni di Consiglio Comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tributi: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU): conferma aliquote per l'anno 2016.

L'anno duemilasedici, addì sette del mese di aprile alle ore 20.40 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale:

			Presenti	Assenti
1	Brigo Gianni	Sindaco	X	
2	Caloini Stefania	Consigliere	X	
3	Golin Agostino	Consigliere	X	
4	Cappellaro Laura	Consigliere	X	
5	Bissolo Luciano	Consigliere	X	
6	Pelattieri Alberto	Consigliere	X	
7	Gugole Lorella	Consigliere	X	
8	Turrini Serena	Consigliere	X	
9	Farina Francesco	Consigliere		X
10	Olivieri Anna	Consigliere		X
11	Ariberti Simone	Consigliere		X
12				
13				
			8	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Bonfante Franco.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Brigo Gianni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000

Il responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e la sua rispondenza ai canoni di correttezza amministrativa, dichiara parere FAVOREVOLE

Li, 22/03/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICI
Taddei Daniela

Il responsabile dell' **AREA CONTABILE** Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ed esprime parere FAVOREVOLE

Li, 22/03/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Corsini Rag. Mara

OGGETTO: TRIBUTI: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. Determinazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU): conferma aliquote per l'anno 2016.

RICHIAMATO il contenuto del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, che disciplina l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibile;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

VISTO l'art. 1, comma 380 della Legge 24.12.2012, n. 228 "Legge di stabilità 2013" il quale prevede la soppressione della riserva a favore dello Stato (50% del gettito IMU ad aliquota base) relativa agli immobili diversi dalla abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali) e la nuova riserva a favore dello stato dell'intero gettito IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO, inoltre l'articolo 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 "Legge Finanziaria per il 2007" il quale stabilisce che gli Enti deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il termine previsto, esse si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno in data 01/03/2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 07/03/2016, che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10).

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Palù) dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

- a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatè a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere del Revisore Unico dei conti, dott. Boccalon in merito alla presente deliberazione, agli atti;

SI PROPONE

- 1) **Di confermare** per l'anno 2016, per le motivazioni espòste in narrativa, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 3 del 16 aprile 2015 nella misura prevista come di seguito espòsto:
 - Abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9: **5 per mille**;
 - Aree edificabili: **10,6 per mille**;
 - Terreni agricoli: **7,6 per mille**;
 - Altri fabbricati abitativi: **8,6 per mille**;
 - Altri fabbricati produttivi e commerciali: **8,1 per mille**;
 - Altri fabbricati produttivi e commerciali inattivi: **10,6 per mille**;
- 2) **Di dare atto** che l'aliquota per l'abitazione principale, limitatamente alle abitazioni accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, spetta anche per le pertinenze, come definite al comma 2 dell'art. 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2.12.2011, n. 214;
- 3) **Di dare atto** che all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1 - A8 e A/9) e per le relative pertinenze è applicata una

detrazione fissa pari ad € 200,00 (rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione);

- 4) **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;
- 5) **Di dare atto** che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
 - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
 - i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
 - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 6) **Di dare atto** che il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 7) **Di dare atto** che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
 - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

- 8) **Di dare atto** che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- 9) **Di trasmettere** la presente deliberazione esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it per la relativa pubblicazione;
- 10) **Di designare** responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90, la rag. Daniela Taddei, responsabile dell'area amministrativa.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Non avendo nessun consigliere chiesto di intervenire si procede alla votazione.

La proposta di delibera è approvata all'unanimità degli 8 consiglieri presenti e votanti.

Il Sindaco ne proclama l'esito.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Brigo Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Bonfante Franco

Certifico io sottoscritto, Funzionario incaricato, che copia della presente delibera viene pubblicata in apposita sezione (albo pretorio on line) del sito web dell'Ente, all'indirizzo www.comunepalu.it, a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Palù, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Corsini Rag. Mara

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____
per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Palù, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Corsini Rag. Mara